




ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
"Pier Luigi Nervi"  
Spalto Borgoglio n. 77  
15121 Alessandria



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"NERVI - FERMI"

Sede amministrativa  
Via A. Morbelli n. 33 - 15121 Alessandria  
C.F. 96051850061  
Email: ALIS01800X@istruzione.it  
PEC: alis01800x@pec.istruzione.it  
Tel. 0131 252558 Fax 0131 231875 Sito web www.iisnervifermi.it



ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
"Enrico Fermi"  
Via A. Morbelli n. 33  
15121 Alessandria

Prot. n.5523/A32

Alessandria, 19.09.2016

Delibera n. 3 del 13.09.2016 del Consiglio d'Istituto

**REGOLAMENTO**  
**VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI, RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL**  
**PERSONALE DOCENTE E ATA.**

**ART. 1**  
**LA RESPONSABILITA' DEI DOCENTI**

**L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso (cfr. Cass.05.09.1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato all'intervallo (Cfr Cass.28.07.1972, n.2590; Cass.07.06.1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.04.03.1977, n.894).**

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando*, art. 2048 Codice Civile, deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- Risulta essere presente al momento dell'evento;
- Dimostra di non aver potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

**La Corte dei Conti (sez. III, 19.02.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

**ART. 2**  
**ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA**

L'art. 29, co. 5, CCNL 29.11.2007 recita *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi"*. Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente. Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere della vigilanza ovvero prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli minorenni compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno;

Pagina 1 di 4



Certificazione Qualità - United Registrar of System - Cert. No. 11743/2004



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
"Pier Luigi Nervi"  
Spalto Borgoglio n. 77  
15121 Alessandria



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"NERVI – FERMI"

Sede amministrativa  
Via A. Morbelli n. 33 - 15121 Alessandria  
C.F. 96051850061  
Email: ALIS01800X@istruzione.it  
PEC: alis01800x@pec.istruzione.it  
Tel. 0131 252558 Fax 0131 231875 Sito web www.iisnervifermi.it



ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
"Enrico Fermi"  
Via A. Morbelli n. 33  
15121 Alessandria

I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori;

- È consentita l'uscita anticipata dell'alunno minorenni in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità in corso di validità. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

### ART. 3 VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione di pericolo prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili.

Il citato art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

### ART. 4 VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- Se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- Se il gioco non è di per sé pericoloso;
- Se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

### ART. 5 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Cfr, Corte dei Conti sez. Reg. Umbria 25.07.1997, n. 373). La Giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
"Pier Luigi Nervi"  
Spalto Borgoglio n. 77  
15121 Alessandria



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"NERVI – FERMI"

Sede amministrativa  
Via A. Morbelli n. 33 - 15121 Alessandria  
C.F. 96051850061  
Email: ALIS01800X@istruzione.it  
PEC: alis01800x@pec.istruzione.it  
Tel. 0131 252558 Fax 0131 231875 Sito web www.ilsnervifermi.it



ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
"Enrico Fermi"  
Via A. Morbelli n. 33  
15121 Alessandria

#### ART.6

### VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere in aula. Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile ed, eventualmente, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico. Il docente uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva

I docenti che entrano a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

#### ART. 7

### VIGILANZA SUI MINORI DISABILI

La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### ART. 8

### VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Cfr. Parere del Consiglio di Stato del 27.10.1982).

#### ART. 9

### USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In riferimento alla responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe dell'alunno, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in riferimento all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In riferimento al profilo della responsabilità per mancata vigilanza, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

#### ART. 10

### VIGILANZA DURANTE I VIAGGI D'ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE- USCITE DIDATTICHE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune





ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
"Pier Luigi Nervi"  
Spalto Borgoglio n. 77  
15121 Alessandria



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"NERVI – FERMI"

Sede amministrativa  
Via A. Morbelli n. 33 - 15121 Alessandria  
C.F. 96051850061  
Email: ALIS01800X@istruzione.it  
PEC: alis01800x@pec.istruzione.it  
Tel. 0131 252558 Fax 0131 231875 Sito web www.iisnervifermi.it



ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
"Enrico Fermi"  
Via A. Morbelli n. 33  
15121 Alessandria

misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio d'istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (*culpa in educando*).

**ART. 11**  
**ALLONTANAMENTO DELL'INSEGNANTE DALLA CLASSE**

Il docente che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa della sua assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

**ART. 12**  
**LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA ( art. 47, co.1, lett. a) del CCNL 29.11.2007 – TAB. A). Il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*" degli alunni nei periodi immediatamente precedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo ( ed, eventualmente, dell'interscuola) a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dall'aula;
- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- Durante l'intervallo (ed, eventualmente, dell'interscuola) a supporto dei docenti;
- Durante l'ingresso e l'uscita dall'Istituto.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggiore attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (esempio: per esigenze urgenti dei docenti, per interventi antincendio e/o primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

